



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE SICILIA



Via Commendatore Orazio Siino snc
90010 FICARAZZI (PA)
Telefono diretto 0916808461
Fax 0916808462
Indirizzo Internet: www.Ind.it
corteappellosicilia@Ind.it
pec: cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it

STAGIONE SPORTIVA 2015/2016
COMUNICATO UFFICIALE N° 242 CSAT 20
DEL 09 FEBBRAIO 2016

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Roberto Vilardo e Giuseppe Dacqui, e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione del rappresentante A.I.A. A.B. Pietro Consagra, nella riunione del giorno 09 febbraio 2016 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 93/A

F.C.D. CITTA' DI CASTELLANA (PA) Avverso la inibizione fino al 07/06/2016 a carico del dirigente sig. Franco Mazzarisi; squalifica fino al 07/01/2021 a carico dell'allenatore sig. Fabiano Lavanco, squalifica fino al 07/03/2020 a carico del calciatore sig. Emanuele Di Prima e squalifica fino al 07/01/2020 a carico del calciatore sig. Fulvio Torre - Campionato Giovanissimi Provinciali Gara Sporting Cefalù/Città di Castellana del 20/12/2015 - C. U. n.34 del 07/01/2016 Delegazione Provinciale di Palermo.

Con rituale e tempestivo gravame la società F.C.D. Città di Castellana impugna le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportate sostenendo, in buona sintesi, che quanto successo è da addebitare ad esclusivo fatto e colpa del direttore di gara che avrebbe, con le sue decisioni, innervosito i tesserati della reclamante, i quali però si sarebbero limitati a delle proteste verbali ma non avrebbero in alcun modo aggredito il direttore di gara.

Benché regolarmente avvisati nessun rappresentante della società è comparso all'udienza odierna.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in

occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al momento del riconoscimento della Soc. Città di Castellana l'arbitro notava la presenza all'interno dello spogliatoio, di un soggetto in tuta, identificato al termine della gara dalle Forze dell'ordine nella persona del sig. Fabiano Lavanco, il quale dichiarava di essere un dirigente della predetta società in atto squalificato. Appreso ciò il direttore di gara invitava il predetto soggetto ad uscire dallo spogliatoio in quanto non vi poteva sostare; tuttavia quest'ultimo nell'uscire si rivolgeva ai propri calciatori dicendo loro che comunque avrebbe sostato in campo.

Una volta entrato sul terreno di gioco, l'arbitro notava che nella panchina riservata alla Soc. Città di Castellana sostavano oltre al predetto sig. Fabiano Lavanco anche un altro soggetto non iscritto in distinta (il quale si presentava come il Presidente della società), ragion per cui invitava il capitano del Città di Castellana ad intervenire per fare allontanare i tesserati che non avevano titolo a sostare in campo.

E' a questo punto che il sig. Lavanco, raggiunta la tribuna, ha cominciato ad insultare il direttore di gara per tutta la durata dell'incontro.

Il sig. Lavanco, inoltre, al termine del primo tempo raggiungeva lo spiazzo antistante lo spogliatoio ed assumeva un comportamento fortemente offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara.

Sempre dal referto di gara si evince che al 31' del 2° tempo il calciatore sig. Emanuele Di Prima veniva espulso per avere assunto un comportamento minaccioso ed offensivo nei confronti dell'arbitro, che tentava anche di aggredire non riuscendovi perché questi arretrava. Lo stesso calciatore peraltro ritardava, quale gesto di protesta, l'uscita dal terreno di gioco.

Inoltre, nel medesimo istante, veniva allontanato il dirigente accompagnatore sig. Franco Mazzarisi per avere assunto un comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro.

Al 34' del 2° tempo il sig. Lavanco, incitava un suo calciatore, appena espulso, ad aggredire il direttore di gara, cosa che il sig. Emanuele Di Prima faceva, colpendo l'arbitro con un violento pugno allo stomaco, provocandogli forte dolore e senso di nausea, tanto da costringerlo a sospendere la gara.

Il sig. Lavanco, ancora, incitava altri suoi tesserati ad aggredire l'arbitro, tant'è che il calciatore sig. Fulvio Torre colpiva il direttore di gara con un violento calcio alla coscia sinistra.

Al termine della gara il sig. Fabiano Lavanco si presentava dinanzi allo spogliatoio dell'arbitro e persisteva nel suo comportamento offensivo e minaccioso nei confronti di quest'ultimo ed invitava il proprio capitano a non sottoscrivere il modulo di fine gara. Sempre al termine della gara il sig. Mazzarisi, già allontanato, raggiungeva anch'egli il direttore di gara e lo invitava a non scrivere quanto successo in campo e di modificare in tal senso il rapporto di fine gara.

L'arbitro una volta lasciato l'impianto sportivo si recava presso il pronto soccorso del P.O. "Cimino" di Termini Imerese dal quale, dopo gli accertamenti diagnostici del caso, veniva dimesso con una prognosi di giorni 5 s.c.

Ciò posto si rileva che quanto sostenuto dalla reclamante circa il presunto comportamento antiregolamentare posto in essere dal direttore di gara, che fin dall'inizio avrebbe impedito all'allenatore sig. Fabiano Lavanco, a quella data squalificato, di sedere in panchina (giusta autorizzazione della società ospitante), è assolutamente infondato poiché ai sensi dell'art. 22 comma 7 del C.G.S. *"...I tecnici colpiti da squalifica non possono svolgere per tutta la durata della stessa alcuna attività inerente la disputa delle gare; in particolare sono loro preclusi, in occasione delle gare, la direzione con ogni mezzo della squadra, l'assistenza alla stessa in campo e negli spogliatoi, nonché l'accesso all'interno del recinto di giuoco e degli spogliatoi..."*

Parimenti infondata risulta la circostanza addotta a giustificazione del comportamento posto in essere dal calciatore sig. Emanuele Di Prima, atteso che quanto sostenuto dalla

società non trova riscontro alcuno nel referto di gara.

In ragione di quanto sopra il capo del gravame relativo alla sanzione a carico dell'allenatore sig. Fabiano Lavanco, non può trovare accoglimento, stante la gravità del comportamento posto in essere dallo stesso che, nonostante precise norme regolamentari gli impedivano l'ingresso nell'impianto sportivo, pretendeva di sedere in panchina. Lo stesso, inoltre, per tutta la durata della gara ha insultato e minacciato l'arbitro venendo così a violare il dettato di cui al comma 1 dell'art. 1 bis del C.G.S. che impone ai soggetti che svolgono attività di carattere agonistico (ivi compresi i tecnici) a comportarsi secondo i principi di lealtà, correttezza e probità, nonché per avere incitato i propri calciatori ad aggredire il direttore di gara evento poi realizzatosi, con l'aggravante che tale comportamento è avvenuto in una gara di settore giovanile (campionato giovanissimi) nella quale i dirigenti e gli allenatori sono tenuti a un maggior rispetto delle norme regolamentari e comportamentali stante il carattere educativo di detti campionati.

Così come non può trovare accoglimento il gravame relativo alla sanzione inflitta al dirigente sig. Franco Mazzarisi risultando anch'essa congrua e non suscettibile di alcuna riduzione in relazione a quanto dallo stesso posto in essere.

Di contro questa Corte ritiene che il gravame debba trovare parziale accoglimento relativamente alle posizioni dei calciatori sig.ri Emanuele Di Prima e Fulvio Torre dovendosi rideterminare le sanzioni loro irrogate dal giudice di prime cure in termini più equi, come da dispositivo, tenendo conto nella loro quantificazione, pur nella gravità dei gesti violenti posti in essere in danno dell'ufficiale di gara, non solo della loro giovane età (risultando appena quattordicenni al momento della commissione del fatto), ma anche e soprattutto del fatto della suggestione che hanno subito dall'incitamento ad aggredire il direttore di gara che veniva da parte del loro allenatore sig. Fabiano Lavanco.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina a tutto il 31 gennaio 2018 la squalifica a carico del calciatore sig. Emanuele Di Prima ed a tutto il 31 dicembre 2017 la squalifica a carico del calciatore sig. Fulvio Torre, confermando nel resto l'impugnata decisione

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Visto l'art. 16 comma 4 bis del C.G.S., le sanzioni come sopra comminate vanno considerate ai fini dell'applicazione delle misure amministrative a carico delle società dilettantistiche e di settore giovanile, deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare le condotte violente in danno degli ufficiali di gara.

Procedimento 98/A

A.S.D. FAVIGNANA (TP) Avverso assegnazione gara perduta per 0-6, un punto di penalizzazione in classifica ed ammenda di € 150,00 - Campionato Provinciale C5 Serie D Gara San Francesco di Paola/Favignana del 06/01/2016 - C.U. n. 24 del 14/01/2017 della Delegazione Provinciale di Trapani.

Con rituale e tempestivo gravame la A.S.D. Favignana impugna la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata che, nel rigettare il reclamo presentato in primo grado, non ha riconosciuto, in capo alla reclamante, l'invocata causa di forza maggiore in ordine alla sua mancata presentazione per la disputa della gara programmata per il giorno 06/01/2016.

In buona sintesi la reclamante si duole della circostanza che il giudice di prime cure, pur riconoscendo che la corsa delle ore 12,40 è stata soppressa per le avverse condizioni meteo-marine non ha, comunque, riconosciuto l'invocata causa di forza maggiore in relazione al fatto che essa reclamante avrebbe avuto, comunque, l'obbligo di programmare per tempo la trasferta, atteso che le corse antecedenti a quella poi annullata

erano partite regolarmente.

Pertanto la reclamante, nel ribadire quanto già dedotto in primo grado fa, altresì, presente che la comunicazione dell'annullamento della corsa programmata per le ore 12,40 è avvenuto solo alle ore 12,05 a causa di un imprevisto peggioramento delle condizioni meteo.

Nulla osserva la consorella.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti gli atti, ritiene che il gravame sia fondato. Infatti se è vero che le corse precedenti avevano avuto regolare svolgimento ciò depone a favore della reclamante che aveva così confidato sulla effettuazione della corsa delle ore 12,40, non potendosi prevedere l'improvviso cambiamento delle condizioni meteo tale da determinare la sospensione dei collegamenti, sospensione peraltro comunicata attraverso la biglietteria di Favignana solo alle ore 12,05.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in riforma della decisione impugnata, dispone la ripetizione della gara San Francesco di Paola/Favignana non disputata per la mancata presentazione a causa di forza maggiore della società Favignana, annullando conseguentemente tutte le statuizioni consequenziali.

Dispone inoltre la restituzione della tassa reclamo versata.

Manda alla Delegazione Provinciale di Trapani per quanto di sua competenza.

Procedimento 99/A

A.S.D. RAVANUSA (AG) Avverso ammenda di € 250,00 ed avverso squalifica per cinque gare a carico del calciatore sig. Giuseppe Loggia - Campionato Promozione Gir. "D" Gara Nissa/Ravanusa sul 17/01/2016 - C.U. n.217 del 20/01/2016.

Con rituale e tempestivo gravame la A.S.D. Ravanusa impugna le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale come in epigrafe riportate, sostenendo, in buona sintesi, che le stesse risultano sproporzionate all'effettivo accadimento dei fatti ed in particolare fa notare che la sanzione dell'ammenda risulta assolutamente sproporzionata sia perché la reclamante fino alla fine del girone di ritorno non era stata oggetto di alcun provvedimento pecuniario sia perché per fatti analoghi sono state comminate sanzioni pecuniarie di minore importo.

La parte regolarmente convocata ha fatto pervenire fax con cui ha comunicato di rinunciare a comparire.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti i rapporti redatti dagli ufficiali di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 e 1.2 del C.G.S. costituiscono piena prova circa il comportamento di tesserati e del pubblico in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che al 41' del 1° tempo, su segnalazione di uno degli assistenti dell'arbitro, è stato espulso il calciatore sig. Giuseppe Loggia perché a gioco fermo e con il pallone lontano attingeva con uno sputo al volto un calciatore avversario.

A seguito di tale provvedimento i sostenitori della reclamante hanno attinto più volte con sputi il predetto assistente e ciò fino alla fine della gara.

In ragione di quanto sopra il proposto gravame non può trovare accoglimento per ciò che attiene la squalifica a carico del calciatore sig. Giuseppe Loggia, in quanto il gesto dallo stesso posto in essere va qualificato come condotta violenta di particolare gravità che ai sensi dell'art. 19 comma 4 lett. c) C.G.S. viene sanzionata con una squalifica non inferiore a cinque gare.

Di contro l'appello può trovare parziale accoglimento per ciò che attiene la sanzione dell'ammenda che va rideterminata in termini più equi come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame,

ridetermina in € 200,00 l'ammenda a carico dell'A.S.D. Ravanusa, confermando nel resto l'impugnato provvedimento.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento 106/A

A.S.D. CAPACI C5 - Appello avverso squalifiche per sei gare calciatori sigg. Alberto Bologna, Gianluigi Bologna, Gianluca Ferrante, Guido Giambona e Vincenzo Romeo - Gara C5 serie D S. Giovanni Adularia/Capaci C5 del 16/01/2016 - C.U. n° 39 PA del 19/01/2016.

L'indicata società propone ricorso avverso i provvedimenti come sopra adottati dal Giudice di prima istanza, chiedendo l'annullamento delle sanzioni, ritenendo i propri tesserati estranei ai fatti loro addebitati, avendo di contro subito una aggressione con calci e pugni da parte *"sia dei giocatori della squadra avversaria che da altre persone non identificate che hanno invaso il campo con il solo fine di mettere in pratica gesti violenti..."*.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva preliminarmente che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1. C.G.S. il rapporto dell'arbitro costituisce piena prova dei comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara.

Orbene, dalla lettura del referto redatto dall'arbitro si rileva che *"al triplice fischio, circa cinque persone non identificate scavalcavano la rete di recinzione ed entrando nel terreno di gioco si rivolgevano verso i tesserati della soc. Capaci con fare minaccioso e aggressivo..."* iniziando a colpire con violenti calci e pugni i calciatori sigg. Gianluigi Bologna e Guido Giambona, i quali tuttavia reagivano... *"colpendo anche loro i tifosi con calci e pugni"*.

In altra parte del referto di gara, che descrive il verificarsi di una *"mega rissa"*, l'arbitro specifica che i calciatori della soc. Capaci C5 che vi partecipavano sigg. Gianluca Ferrante, Gianluigi Bologna, Alberto Bologna e Vincenzo Romeo, testualmente *"anch'essi rispondevano alla violenza subita dai tesserati della soc. Adularia, con calci, pugni e spintoni"*.

Per quanto sopra, l'appello appare in parte fondato, essendo evidente che il sig. Guido Giambona come da referto ha esercitato una condotta violenta (art. 19 comma 4 lett. b C.G.S.) pur sollecitata dall'aggressione subita da estranei invasori e solo nei confronti di questi; mentre gli altri tesserati sopra citati hanno sì partecipato alla rissa, principalmente allo scopo di difendersi dall'aggressione subita dalle altre parti, esercitando tuttavia una condotta di particolare gravità e violenza (art. 19 comma 1 lett. e C.G.S.).

Le sanzioni irrogate vanno quindi rimodulate nei minimi di cui in dispositivo, con l'applicazione di attenuanti che scaturiscono dalle circostanze sopra evidenziate.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

- Squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Guido Giambona;
- Squalifica per quattro gare a carico dei calciatori sigg. Gianluca Ferrante, Gianluigi Bologna, Alberto Bologna e Vincenzo Romeo.

Per l'effetto senza addebito della tassa reclamo non versata (€ 130,00).

Procedimento 110/A

U.S.D. ALIA (PA) Avverso la squalifica fino al 30/06/2017 a carico del calciatore sig. Salvatore Gibiino, squalifica fino al 30/06/2016 del calciatore sig. Salvatore Vicari, squalifica per sei gare a carico del calciatore sig. Salvatore Federico Ditta, squalifica per cinque gare a carico del calciatore sig. Alberto Triaca, squalifica per tre gare a carico del calciatore sig. Alessandro Agnello. Campionato di 3^a Cat. Gir. "A" Gara Sporting Cefalù - Alia del 16/01/2016 - C.U. n. 40 del 21/01/2016 Delegazione Provinciale di Palermo.

Con rituale e tempestivo reclamo la U.S.D. Alia impugna le decisioni assunte dal Giudice Territoriale come in epigrafe riportate, sostenendo in buona sintesi che il sig. Salvatore Ditta sia stato espulso solo per proteste, dopo essere stato precedentemente ammonito, che il calciatore sig. Salvatore Gibiino dopo essere stato ammonito è stato espulso perché *“animatamente cercava di spiegare, al sig. Balsano, che il fallo non era intenzionale ma dovuto alla impraticabilità del campo,...”* e di avere successivamente bloccato le mani dell'arbitro, non per cagionare dolore, ma solo per invitarlo a soprassedere al provvedimento di espulsione; che il sig. Vicari Salvatore non sarebbe mai stato espulso, come invece risulterebbe dal referto di fine gara, così come nulla avrebbero commesso i sigg. Alessandro Agnello e Alberto Triaca, avendo il direttore di gara confuso i predetti calciatori con quelli del Cefalù che erano gli unici, in quel momento a protestare nei confronti dell'arbitro per avere lo stesso improvvisamente sospeso la gara, mentre erano in vantaggio con il punteggio di 2-1.

In ragione di quanto sopra, chiede specificatamente che questa Corte voglia annullare le sanzioni a carico dei calciatori Agnello, Triaca e Vicari per non avere commessi i fatti loro addebitati e la revisione, in termini più equi di quelle a carico dei calciatori Ditta e Gibiino.

Quanto sopra è stato ribadito dal difensore della reclamante all'udienza odierna.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale letto il referto di gara che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare rileva che al 38' del 1° tempo è stato espulso il calciatore dell'Alia sig. Salvatore Ditta per somma di ammonizioni. Lo stesso calciatore una volta avuto notificato il provvedimento di espulsione si avvicinava con fare minaccioso al direttore di gara profferendo, nel contempo, nei suoi confronti, una frase offensiva.

Al 45' del 1° tempo venivano espulsi i calciatori sig.ri Vicari Salvatore (n.16 Alia) e Miceli Salvatore (n.23 Alia – la cui sanzione non risulta specificatamente impugnata), i cui nomi peraltro non sono stati riportati, per pura dimenticanza, nel rapportino di fine gara così come attestato dall'arbitro nel referto, in quanto dalla panchina assumevano entrambi un comportamento offensivo nei confronti del direttore di gara. In particolare il Miceli, una volta avuto notificato il provvedimento disciplinare, cercava di aggredire il direttore di gara senza però riuscirci perché veniva prontamente bloccato dai propri compagni. Gli stessi calciatori, inoltre, si rifiutavano di uscire, tanto da costringere l'arbitro a chiedere l'intervento del loro capitano che li faceva uscire dal campo.

Al 50' del 1° tempo veniva espulso il calciatore sig. Salvatore Gibiino per somma di ammonizioni; quest'ultimo afferrava per i polsi il direttore di gara al fine di impedirgli di assumere il relativo provvedimento disciplinare causandogli un forte dolore e rossore. Alla notifica del provvedimento il predetto calciatore assumeva un comportamento offensivo nei confronti del direttore di gara.

Al termine del 1° tempo l'arbitro, una volta raggiunto lo spazzo antistante gli spogliatoi, notava che i calciatori dell'Alia, precedentemente espulsi, proseguivano nel loro comportamento offensivo e minaccioso, impedendogli di raggiungere il proprio spogliatoio, cosa che avveniva grazie all'intervento del calciatore n. 11 dell'Alia e del dirigente accompagnatore dello Sporting Cefalù.

Una volta sospesa la gara per la sopraggiunta impraticabilità del campo, mentre il direttore di gara stava facendo rientro negli spogliatoi veniva fatto oggetto ancora una volta di insulti da parte di alcuni calciatori dell'Alia tra i quali riconosceva il n. 12 sig. Alessandro Agnello ed il n. 6 sig. Alberto Triaca, che per l'occasione rivestiva la funzione di capitano.

Ciò posto, quanto lamentato in punto di fatto dalla reclamante, risulta infondato poiché le circostanze evidenziate in ordine ai presunti scambi di persona non risultano dalla lettura del referto. Infatti il sig. Salvatore Sagona, che si vorrebbe quale vero destinatario del provvedimento di espulsione in luogo dei calciatori nn. 16 e 23 dell'Alia, non risulta

destinatario di alcun provvedimento disciplinare. Così come non vi può essere dubbio in ordine all'individuazione dei calciatori nn. 12 e 6 dell'Alia quali autori del comportamento offensivo in danno dell'arbitro al momento della sospensione della gara. Infatti, per quanto riguarda il n. 6, il direttore di gara riferisce che era il capitano e che il medesimo avrebbe riferito che aveva 36 anni e non aveva nulla da perdere, circostanze queste che non lasciano dubbio alcuno sulla individuazione dell'autore delle frasi offensive. Peraltro il n. 6 dello Sporting Cefalù non rivestiva la funzione di capitano e per quanto riguarda l'età non ha 36 anni a differenza del capitano dell'Alia.

Così come non vi è dubbio nell'individuazione del n. 12 come il portiere titolare dell'Alia, in quanto tale numero non si rinviene nell'elenco dello Sporting Cefalù, essendo il portiere di riserva individuato in distinta con il n. "00"

Di contro il reclamo può trovare parziale accoglimento per ciò che attiene alle sanzioni così come inflitte dal giudice di prime cure, risultando le stesse, secondo un costante indirizzo di questa Corte, non conformi all'effettivo accadimento dei fatti, con la conseguenza che le stesse devono essere rideterminate in termini più equi così come da dispositivo, ad eccezione della sola sanzione a carico del calciatore sig. Alessandro Agnello che risulta congrua e non suscettibile di alcuna riduzione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina:

- a) a tutto il 31/12/2016 la squalifica a carico del calciatore sig. Salvatore Gibiino;
- b) in cinque gare la squalifica a carico dei calciatori sigg. Salvatore Vicari e Salvatore Ditta;
- c) in quattro gare la squalifica a carico del calciatore sig. Alberto Triaca;
- d) Conferma nel resto l'impugnato provvedimento.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Visto l'art. 16 comma 4bis C.G.S. la sanzione comminata sub capo a) va considerata ai fini della applicazione delle misure am settore giovanile, deliberate dal Consiglio Federale per prevenire e contrastare gli episodi di violenza in danno degli ufficiali di gara.

Procedimento 116/A

A.S.D. PANTANELLI SPORT (SR) avverso squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Antonino Patania - Campionato Allievi Regionali Gara Pantanelli Sport/Atletico Vittoria del 23/01/2016 - C.U. n. 226/70 sgs del 28/01/2016.

Con tempestivo e rituale appello la A.S.D. Pantanelli Sport impugna la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata ritenendola, in buona sintesi, sproporzionata al reale accadimento dei fatti. Secondo l'appellante il gesto posto in essere dal proprio tesserato non sarebbe stato volontario ma causato da un rimbalzo anomalo del pallone.

Chiede pertanto che la sanzione così come irrogata venga rideterminata in termini più equi.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che quanto descritto dal direttore di gara non risulta incompatibile con la versione dei fatti fornita dalla reclamante.

In ragione di quanto sopra il gravame può trovare parziale accoglimento, dovendosi rideterminare la sanzione in termini più equi, così come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, ridetermina in tre gare la squalifica a carico del

calciatore sig. Antonino Patania.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento 127/A

A.S.D. GERACI (PA) avverso squalifica per quattro gare a carico del calciatore sig. Ignazio Calderone - Campionato 1^ categoria girone "H" - Gara Geraci/Nicosia del 31/01/2016 - C.U. n. 234 del 03/02/2016.

Con tempestivo e rituale appello la A.S.D. Geraci impugna la decisione del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportata ritenendola, in buona sintesi, sproporzionata al reale accadimento dei fatti. Secondo l'appellante quanto addebitato al proprio tesserato non sarebbe stato volontario ma dovuto a caso fortuito.

Chiede pertanto che la sanzione così come irrogata venga rideterminata in termini più equi.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che quanto descritto dal direttore di gara non risulta incompatibile con la versione dei fatti fornita dalla reclamante.

In ragione di quanto sopra il gravame può trovare parziale accoglimento, dovendosi rideterminare la sanzione in termini più equi, così come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, ridetermina in tre gare la squalifica a carico del calciatore sig. Ignazio Calderone.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Roberto Vilardo e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione del rappresentante A.I.A. A.B. Pietro Consagra, nella riunione del giorno 09 febbraio 2016 ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 104/A

F.C.D. SERRADIFALCO (CL). Avverso punizione sportiva di perdita della gara per 0-3 - Gara campionato regionale 1^ categoria Serradifalco/Real Suttano del 13/12/2015 - C.U. N° 212 del 15/01/2016.

Con appello ritualmente proposto la F.C.D. Serradifalco, in persona del Suo Presidente pro tempore, chiede che venga ripristinato il risultato conseguito in campo ed in alternativa la ripetizione della gara, contestando la decisione del Giudice Sportivo Territoriale assunta a seguito del reclamo della soc. Real Suttano e sostenendo, qui in sintesi, che *"la normativa federale, così come quella statuale, prevede la notifica di tutti gli episodi successi in una gara ufficiale tramite pubblicazione sul Comunicato ufficiale degli episodi che vengono annotati nel referto di gara del sig. arbitro"*.

Per la qualcosa ritiene erronea la decisione di che trattasi, perché frutto di evidenti errori commessi *"in concorso tra arbitro, la sua velina e i relativi C.U., di cui da sempre viene rispettato quello che viene pubblicato..."*.

All'udienza dibattimentale il legale rappresentante della Società appellante ha insistito nei motivi di reclamo e nelle sue conclusioni, contestando l'efficacia probatoria della velina di fine gara in quanto corretta in una sua parte.

La Corte Sportiva d'Appello, letti gli atti ufficiali di gara, in fatto osserva quanto segue:

- In occasione della gara del campionato regionale di prima categoria Geraci/Serradifalco

del 06/12/2015 sono stati espulsi nel secondo tempo, per doppia ammonizione, i calciatori sigg. Rosario D'Amico e Omar Satta.

- La giusta annotazione dei provvedimenti disciplinari sopra citati si rileva, senza ombra di dubbio, tanto nel referto di gara che nello statino di fine gara, redatto su un foglio quadrettato, recante la sottoscrizione del direttore di gara e dei dirigenti di entrambe le società contendenti, non inficiato per la sola correzione di un nominativo, peraltro, della squadra avversaria.

- Tuttavia, per un mero errore di digitazione, nel C.U. n° 176 del 10/12/2015 i nominativi dei due citati calciatori sono risultati inseriti come ammoniti e non già tra i calciatori espulsi.

- Ciò ha indotto la Società appellante a segnalare l'errore, con e-mail inviata l'11/12/2015, chiedendo altresì spiegazioni circa il prosieguo, ritenendo che i propri calciatori dovessero essere squalificati.

- *L'errata corrige* successivamente apparsa in argomento sul C.U. n° 179 dell'11/12/2015 è servita solo parzialmente allo scopo chiarificatore propositosi, posto che per errore sono stati indicati quali espulsi nella gara del 06/12/2015 il calciatore sig. Omar Satta (correttamente) e in luogo del calciatore sig. Rosario D'Amico (pure espulso nella citata gara) è stato invece indicato il nominativo del calciatore sig. Filippo Cordaro (in realtà ammonito e non espulso in quella gara).

Nella gara del 13/12/2015 la F.C.D. Serradifalco ha, in buona fede, ritenuto di poter schierare in campo il calciatore sig. Rosario D'Amico, incorrendo per ciò nella sanzione della punizione sportiva della perdita della gara, che qui contesta.

Nel merito, in punto di regolamento, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, pur considerando la particolarità della fattispecie, non può tuttavia ignorare il disposto di cui all'art. 19 comma 10 del C.G.S. che dispone l'automatica applicazione della sanzione minima della squalifica per una gara ai calciatori espulsi, salvo che gli organi della Giustizia sportiva non ritengano di dover infliggere una sanzione più grave, ma ancor più il disposto dell'art. 45 comma 2 del C.G.S. che dispone che in ambito regionale della L.N.D. e del Settore Giovanile e Scolastico *“ad eccezione delle gare relative alle categorie Pulcini e Esordienti il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice Sportivo”*.

L'esame delle predette norme, estremamente chiare e non suscettibili di alcuna diversa interpretazione, avrebbe dovuto indurre la Società appellante a ritenere comunque squalificati per una gara entrambi i calciatori già espulsi nella gara del 06/12/2015, compreso il sig. D'Amico, pur in assenza di una corretta declaratoria da parte del Giudice Sportivo Territoriale, senza possibilità di poterlo schierare in campo nella gara successiva del 13/12/2015, sebbene il nominativo dello stesso fosse stato appunto omesso nel C.U. n° 176 ed ancora in quello successivo n° 179.

E' del resto giurisprudenza sportiva costante, il ritenere soltanto dichiarativa, ricognitiva e non costitutiva della squalifica la pubblicazione sul C.U. dell'elenco dei calciatori espulsi (CAF 24/05/2004), essendo le disposizioni regolamentari prima citate operanti se ed in quanto il calciatore sia stato effettivamente espulso, cosicché l'automatismo della sanzione si ricollega unicamente al fatto storico dell'espulsione (CAF 30/03/1989 e moltissimi altri) e, per di più, anche qualora il direttore di gara avesse omesso di segnalare l'espulsione nel proprio referto (CAF 14/03/1991).

In buona sostanza *“... la mancata pubblicazione della sanzione nel C.U. non può avere alcuna rilevanza, tanto meno significare che il Giudice Sportivo competente abbia inteso derogare dal principio del c.d. “automatismo”, chiaramente e inderogabilmente sancito dalla norma. La pubblicazione del provvedimento, infatti, lo si ripete, ha carattere esclusivamente dichiarativo ed è comunque diretta verso i terzi e non verso gli interessati (CAF 09/01/1981 – CAF 17/03/1984 e successivi).*

Essendo la Società appellante, per le ragioni di fatto sopra ricordate, consapevole

dell'avvenuta espulsione dei due più volte citati calciatori e avendo la stessa tuttavia schierato in campo nella gara del 13/12/2015 uno di essi, nella persona del calciatore sig. Rosario D'Amico, benché lo stesso per quanto espresso non avesse titolo a parteciparvi, da tutto quanto sopra consegue il rigetto dell'appello di che trattasi.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello dispone rigettarsi l'appello come sopra proposto. Con addebito di tassa reclamo non versata (€ 130,00).

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 09/02/2016

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**